



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP15220

Data: 11/04/2016

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Procedimento avviato d' Ufficio relativo all'incontro (5857) di Campionato Nazionale Maschile Serie A disputatosi a Lungo Rienza (BZ) il 09/04/2016 tra HC Val Pusteria Lupi (617) e Ritten Sport Hockey (668).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' () .

D) Motivazione:

() Letto il reclamo presentato dal H.C. Valpusteria e relativo all'incontro del giorno 09.04.2016 tra la stessa squadra e il Ritten Sport Hockey, valevole per la fase finale del Campionato Nazionale di Serie A; considerato che con lo stesso si lamenta una errata valutazione del direttore di gara in ordine alla gravità dell' episodio accaduto al minuto 49.16 dell'incontro e che ha visto protagonista il giocatore del 'Ritten Sport Hockey Brad Cole e che, a parere della società ricorrente, avrebbe dovuto essere sanzionato in maniera più severa rispetto alla penalità minore comminatagli dal direttore di gara, poiché, secondo la ricorrente, la condotta sarebbe stata in contrasto con la regola 159 IHF iii e/o, la cui violazione prevede la sanzione di una penalità maggiore di 5 minuti oltre la penalità di partita;

letta la memoria della società Ritten Sport Hockey con cui pregiudizialmente si contesta la regolarità della costituzione del contraddittorio, essendo mancata la notificazione del ricorso nei termini prescritti dall'art. 84, comma 3°, risultando agli atti la prova della trasmissione dello stesso ad altro utente;

letto l'articolo 59, 2° comma che prevede la possibilità di presentare reclamo da parte delle società unicamente nei casi di cui alle lettere a), b) e c);

considerato che nel caso di specie non ci si trova di fronte ad un errore sul soggetto autore del fatto censurato, né davanti ad un episodio non visto dall'ufficiale di gara, deve essere esclusa ognuna delle ipotesi sopra menzionate;

ritenute fondate le questioni pregiudiziali sopra poste e l' improcedibilità conseguente del reclamo, va peraltro considerato l'articolo 59, 1° comma, 2° capoverso, che prevede la possibilità per il Giudice sportivo di agire anche d'ufficio qualora disponga di idonee riprese filmate;

stabilito pertanto che il presente procedimento è avviato d'ufficio da parte di questo Giudice e che dunque non è soggetto ai termini temporali previsti per il procedimento avviato con reclamo;

rilevato che al Giudice sportivo, ai sensi dell'articolo 78, 1° comma del Regolamento di giustizia è preclusa ogni valutazione in ordine a fatti che investono decisioni dei Direttori di gara adottati in campo gara ad eccezione di quegli episodi caratterizzati da condotta violenta o gravemente antisportiva che necessitano di un riesame in considerazione della velocità dell'azione di gioco e/o della pericolosità per l'incolumità di altri tesserati secondo quanto previsto dalla lettera d), comma 1°, dell'articolo 59 del Regolamento di giustizia;

considerato che la valutazione di questo Giudice deve preliminarmente investire la questione sulla sussistenza dei presupposti che consentono allo stesso un riesame della decisione del Direttore di gara;

considerato ancora che le peculiarità della disciplina dell' hockey su ghiaccio sono proprio la velocità e il contatto fisico tra i giocatori, comprovato anche dal particolare equipaggiamento di protezione usato dagli atleti;



considerato che i presupposti per l'effettuazione di tale riesame debbono essere valutati con estremo rigore, rappresentando, come già detto, una eccezionale deroga al principio generale sulla competenza di questo Giudice, altrimenti potrebbe configurarsi come un'introduzione nell'ordinamento, in maniera surrettizia, dell'istituto del ricorso avverso le decisioni prese in campo dal Direttore di gara;

letti i pareri rilasciati dagli "Esperti in materia", ai sensi del PUNTO E = PROVA TELEVISIVA, delle Norme Organizzative Federali Annuali Campionato Italiano Hockey SERIE A Maschile Anno Sportivo 2015 / 2016, Approvate con delibera del Presidente nr. 124 del 15 settembre 2015 e ratificata dal Consiglio Federale del 19 settembre 2015 che testualmente recitano: "Dopo aver visionato il filmato mi sento di dare il seguente parere. Il giocatore del Ritten Sport Hockey che colpisce il suo avversario viene fermato immediatamente dagli arbitri che vedono l'accaduto. Il giocatore viene punito con una penalità di due minuti per bastonata. Vuol dire che gli arbitri hanno visto e giudicato. Capire la violenza e l'intenzionalità della bastonata è difficile dal video in questione. Fatto sta che il giocatore del H.C. Val Pusteria non viene ferito e riprende a giocare regolarmente. L'intenzionalità del volere ferire l'avversario in questo caso è difficile da stabilire e resto dell'avviso che il fatto è stato visto dal vivo dagli arbitri che poi lo hanno giudicato di conseguenza. F.to Martin Pavlu"; "Ho visionato il filmato e vorrei dire il mio parere: Il giocatore del Ritten Sport Hockey colpisce il suo avversario e, visto dagli arbitri viene punito con una penalità minore per bastonata; io non vedo in questa azione di gioco una condotta violenta o l'intenzione di ferire, tant'è che il giocatore del H.C. Val Pusteria ha ripreso a giocare regolarmente. La valutazione e la sanzione degli arbitri mi sembra corretta. F.to Ruggero Savaris";

rilevato che dall'esame della prova televisiva non possono ravvisarsi elementi tali da configurare l'ipotesi di cui alla lettera d), comma 1°, dell'articolo 59 del Regolamento di giustizia;

tanto premesso,

questo Giudice dichiara improcedibile il reclamo;

si dichiara altresì incompetente ad assumere qualunque provvedimento in ordine al fatto contestato.

L'incameramento della tassa di reclamo consegue alla dichiarazione di improcedibilità dello stesso.

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas